



*Rai Com S.p.A.*

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01***

## INDICE

<b>1. PREFAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. FINALITÀ.....</b>	<b>6</b>
<b>3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....</b>	<b>8</b>
3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI .....	8
<b>4. PARTE SPECIALE A- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI .....</b>	<b>10</b>
4.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ARTT. 24, 25, 25-TER LETT. S) BIS DEL D.LGS. 231/01) .....	10
4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	13
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI.....	15
4.3.1 <i>Principi di comportamento.....</i>	<i>15</i>
4.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali.....</i>	<i>17</i>
<b>5. PARTE SPECIALE B- FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....</b>	<b>44</b>
5.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DELLE FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/01) DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/01) .....	44
5.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DELLE FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	46
5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI.....	47
5.3.1 <i>Principi di comportamento.....</i>	<i>47</i>
5.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali.....</i>	<i>47</i>
<b>6. PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>49</b>
6.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/01) E DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/01) .....	49
6.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI .....	52
6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI.....	52
6.3.1 <i>Principi di comportamento.....</i>	<i>52</i>
6.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali.....</i>	<i>54</i>
<b>7. PARTE SPECIALE D - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI, TERRORISMO, PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....</b>	<b>59</b>
7.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ART. 24-TER, L.146/2006 ART. 25-QUATER, ART. 25-QUINQUES, ART. 25-OCTIES, ART. 25-DECIES, ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/01) .....	59

IN PARTICOLARE, LE CONDIZIONI LAVORATIVE DI CUI AL PUNTO C) CHE PRECEDE RIGUARDANO L'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A SITUAZIONI DI GRAVE PERICOLO CON RIGUARDO ALLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DA SVOLGERE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.....	69
7.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO, PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRANSAZIONALI .....	69
7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	72
7.3.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	72
7.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	75
<b>8. PARTE SPECIALE E - DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....</b>	<b>79</b>
8.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	79
8.2 RAI COM E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....	80
8.3 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	81
8.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	81
8.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	82
8.5.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	82
8.5.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	84
<b>9. PARTE SPECIALE F- DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....</b>	<b>92</b>
9.1 <i>Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del d.lgs. 231/01)</i> .....	92
9.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	95
9.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	96
9.3.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	96
9.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	99
<b>10. PARTE SPECIALE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>103</b>
10.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/01).....	103
10.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	106
10.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	107
10.3.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	107
10.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	109
<b>11. PARTE SPECIALE H - REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>113</b>
11.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI AMBIENTALI.....	113
11.2. RAI COM E L'AMBIENTE .....	117
11.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	118

<i>11.3.1 Principi di comportamento.....</i>	<i>118</i>
<i>11.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....</i>	<i>119</i>
<b>APPENDICE A – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>124</b>
A.1. INTRODUZIONE .....	124
A.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ .....	125
A.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	125
A.4. VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	127
A.5. FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO .....	129
A.6. APPARATO SANZIONATORIO .....	134
A.7. TENTATIVO.....	136
A.8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO .....	139
A.9. SINDACATO DI IDONEITÀ.....	140

## 1. Prefazione

Nella struttura del presente Modello Organizzativo si distinguono una “Parte Generale” – rappresentativa del quadro normativo di riferimento, dell’organizzazione societaria nel suo complesso, del progetto per la realizzazione e degli elementi fondamentali e finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dell’Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare, delle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A” – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati
- Parte Speciale “B” – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l’industria e il commercio
- Parte Speciale “C” – Reati societari e Reati tributari
- Parte Speciale “D” – Delitti di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale “E” – Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Parte Speciale “F” – Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale “G” – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “H” – Reati ambientali

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento alle altre famiglie di reato previste dal Decreto (reati contro la fede pubblica ex art. 25-*bis* del d.lgs. 231/01<sup>1</sup>, delitti contro la vita e l’incolumità individuale ex art. 25-

---

<sup>1</sup>Nello specifico si fa riferimento ai seguenti reati: reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

*quater*.1 del d.lgs. 231/01<sup>2</sup> e reati e illeciti amministrativi di *market abuse* ex art. 25-*sexies* del d.lgs. 231/01<sup>3</sup>, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-*terdecies* del d.lgs. 231/01, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25-*quaterdecies*, si è ritenuto che la commissione dei reati previsti nelle stesse possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nelle singole parti speciali e ritenuti maggiormente rilevanti, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è composta da:

- un primo paragrafo dedicato alla descrizione delle “Fattispecie rilevanti”;
- un secondo paragrafo volto alla “Identificazione delle aree e delle attività sensibili”. Alla luce dell'analisi dei rischi (o *risk assessment*), svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del d.lgs. 231/01, è stato possibile evidenziare le aree e le attività potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati ritenuti rilevanti e le funzioni aziendali coinvolte. Nel Modello vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati.
- un terzo paragrafo volto a disciplinare le indicazioni relative ai “Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali”. I “Principi di comportamento” sono volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. I “Principi di attuazione dei processi decisionali”, invece, sono finalizzati a dettare gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art.6, comma 2 lettera b) del Decreto.

## 2. Finalità

La previsione delle “Parti Speciali” all'interno del Modello consente, nell'ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito previsti dal d.lgs. 231/01 e ritenuti rilevanti per la Società, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione del rischio di commissione dei reati e per il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite gli eventuali interventi che si rendessero a vario titolo necessari (ad es. novità normative, mutamenti organizzativi aziendali).

Le prescrizioni contenute nelle “Parti Speciali” interagiscono con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei

---

<sup>2</sup> Nello specifico si fa riferimento al reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

<sup>3</sup> Nello specifico si fa riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) e agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

I principi di controllo individuati nel seguito del presente documento sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima “Parte Generale”.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari del Modello sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- Procure, deleghe e comunicazioni organizzative;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### 3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché delle “*best practice*” di settore, prevede con riferimento alle aree e alle attività sensibili individuate:

- *standard di controllo “generalisti”*, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- *standard di controllo “specifici”*, applicabili a determinate aree e attività sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

#### 3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

#### 3.2 Standard di controllo specifici

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;

- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
  - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle attività sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

#### **4. PARTE SPECIALE A- Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati nel d.lgs. 231/01 agli artt. 24, 25, 25 ter lett. s) bis, ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra Rai Com e la P.A. e tra Rai Com e i soggetti privati.

##### **4.1 Le fattispecie rilevanti (artt. 24, 25, 25-ter lett. s) bis del d.lgs. 231/01)**

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Le fattispecie criminose di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, sono state inserite all'interno della presente Parte Speciale al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti rispetto alle suddette categorie di reato ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

##### **4.1.1 Reati di tipo corruttivo**

###### ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato d un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

###### ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

###### ***Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<sup>4</sup>, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

###### ***Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)***

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata

---

<sup>4</sup> Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un "atto contrario ai doveri di ufficio", vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione.

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di un "pubblico ufficiale", e dunque un magistrato, cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (compresi gli ausiliari e i periti di ufficio) e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Il reato può configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si offre o si promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, e tale offerta o promessa non venga accettata.

Il terzo comma dell'art. 322 c.p. incrimina il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 (atto contrario ai doveri di ufficio).

***Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato si configura nelle ipotesi in cui chiunque, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a determinate figure apicali di una società o, più in generale, di un ente privato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché qualsivoglia soggetto che eserciti funzioni direttive) e a persone sottoposte alla relativa direzione o vigilanza, ove ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'ente cui il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società o ente privato parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)***

Il reato incrimina l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti alle figure apicali nell'ambito di una società o ente privato come sopra individuate, nonché a chi esercita funzioni direttive, preordinata al compimento o all'omissione, da parte dei predetti soggetti, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

***Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)***

Il reato si configura quando chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)***

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

***Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

**Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Il reato di frode informatica si configura quando venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a colui che indebitamente dà promette denaro o altra utilità.

Le pene sono invece aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**4.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e del reato di corruzione tra privati**

In relazione ai reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione sono state individuate tutte quelle aree aziendali che prevedono l'instaurazione di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, di seguito elencate:

1. **Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;**
2. **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici:**
  - a) **per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze;**

- b) per la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc;*
  - c) per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;*
  - d) per l'assunzione di personale;*
  - e) per la gestione dei trattamenti previdenziali;*
  - f) altro;*
- 3. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte;**
  - 4. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;**
  - 5. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici/privati;**
  - 6. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali.**

In relazione ai reati di corruzione tra privati, sono state individuate le seguenti aree aziendali a rischio. Tali aree sono da considerarsi anche come "strumentali" alle aree sopra citate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati nei rapporti con la P.A. Di seguito il dettaglio:

- 7. Acquisto di lavori, beni e servizi:**
  - a) Acquisto di beni e servizi con contratto di service;*
  - b) Acquisto di beni e servizi di funzionamento;*
  - c) Attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / musicale / fotografico / prodotti / opere (ivi inclusi i diritti);*
  - d) Acquisto di consulenze;*
  - e) Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione;*
- 8. Assunzione, gestione e sviluppo del personale;**
- 9. Gestione delle transazioni finanziarie, anche infragruppo;**
- 10. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero:**
  - a) Vendita di diritti a soggetti pubblici;*
  - b) Vendita di diritti in Italia;*

**c) Vendita di diritti all'estero;**

**d) Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.);**

**e) Vendite di diritti su piattaforme web;**

**11. Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai;**

**12. Omaggi, regali e benefici;**

**13. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni;**

**14. Spese di trasferta e anticipi;**

**15. Pubblicità Istituzionale;**

**16. Selezione e gestione degli agenti;**

**17. Selezione e gestione di Partnership commerciali;**

**18. Emissione dei comunicati stampa.**

#### **4.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

##### **4.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta - e dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25, 25-ter lett. s-bis) del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti. In particolare vigono i seguenti divieti:

1. accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget;
2. nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato, divieto per i destinatari del Modello di intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
  - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati;
  - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
3. nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra Rai Com e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio e soggetti privati sono tenuti ad astenersi:
  - dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari<sup>5</sup> o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
  - dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto, dai Familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
  - dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
4. abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di Rai Com, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;

---

<sup>5</sup> Per Familiare si intende: il coniuge del Soggetto Pubblico; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Soggetto Pubblico e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

5. effettuare pagamenti non ufficiali effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui Rai Com si relaziona;
6. richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
7. fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
8. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
9. condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
10. promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a Rai Com;
11. porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

#### 4.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole aree e attività sensibili identificate.

##### **1. Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- ruoli e compiti delle Funzioni responsabili della gestione dei rapporti iniziali con il Soggetto Pubblico<sup>6</sup>/soggetto privato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

---

<sup>6</sup> Soggetto Pubblico:

- chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;  
- chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione

- l'individuazione di specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- l'identificazione della persona deputata a rappresentare la Società tramite apposita delega e procura;
- la separazione delle Funzioni titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione dell'offerta, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione dell'attività contrattuale;
- l'acquisizione della documentazione e delle approvazioni necessarie ai fini della predisposizione dell'offerta/proposta alla controparte;
- l'elaborazione della bozza contrattuale, con l'eventuale supporto della competente funzione aziendale; ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- le modalità di predisposizione, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alla controparte in relazione all'esecuzione della convenzione/contratto quadro;
- la verifica dello svolgimento delle attività in modo conforme a quanto previsto dalla convenzione/contratto quadro stipulato;
- le modalità e i criteri posti alla base di eventuali modifiche e/o di rinnovi delle convenzioni/contratto quadro;
- la trasmissione di dati e informazioni alla Funzione/Struttura responsabile del contratto attraverso un sistema (anche informatico) che consente di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la separazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti;
- le modalità e termini di gestione delle contestazioni della controparte, individuando le Funzioni/Strutture responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, dell'effettuazione degli storni e della verifica degli stessi;

---

Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;

- qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

- identificazione di specifici obblighi per il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione, il quale non può autonomamente:
  - stipulare i contratti che ha negoziato;
  - accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;
  - conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali;
  - concedere qualsivoglia utilità;
  - procedere ad assunzioni di personale.

## **2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici:**

**a) per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze;**

**b) per la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc;**

**c) per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;**

**d) per l'assunzione di personale;**

**e) per la gestione dei trattamenti previdenziali;**

**f) relative alla predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;**

**g) altro.**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione di ruoli e compiti della Direzione/Funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- la separazione delle Funzioni coinvolte nell'attività in oggetto prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- il conferimento di procura speciale o delega ai soggetti che possono essere coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento e l'individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura;
- l'individuazione di specifici sistemi di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- l'individuazione di specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es. verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti, per la materia in oggetto;
- la redazione da parte dei procuratori/delegati sopra indicati di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Vertice Aziendale;
- l'individuazione di specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco.
- partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni o le Autorità di Vigilanza;
- monitoraggio dei contatti e delle iniziative commerciali avviate nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Istituzioni, italiane ed estere.

### **3. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la formalizzazione di direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le autorità di vigilanza e con gli altri organi di controllo;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e gli altri organi di controllo, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- l'individuazione di specifici flussi informativi formalizzati tra le Funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi;
- l'archiviazione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti.

#### **4. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei redditi**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, del Codice Etico e del Modello 231;
- controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali che includano l'effettuazione di verifiche complementari da parte di soggetti interni ed esterni indipendenti;
- la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli eseguiti che supportano le attività e la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati;
- la tenuta di registri contabili con gli stessi criteri di ordine, sistematicità e tempestività di quelli amministrativi;
- regole formalizzate che garantiscano la trasparenza contabile al fine di assicurare che i fatti relativi al processo fiscale siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili e che riflettono ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

#### **5. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici/privati**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'individuazione della persona deputata a rappresentare la Società tramite apposita delega e procura;
- la definizione di ruoli e compiti della Direzione/Funzione responsabile del controllo dell'esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato e il fine per il quale è stato ottenuto;
- la formalizzazione delle modalità e delle Funzioni coinvolte nella fase di rendicontazione all'ente erogatore del finanziamento ricevuto;
- l'individuazione di specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;

- la separazione delle Funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dall'Unione Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico/privato per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- lo svolgimento di specifiche verifiche della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione e/o al finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello fisico;
- verifiche atte a garantire il corretto incasso e la contabilizzazione dei finanziamenti, nonché la loro esclusiva e totale destinazione per le finalità prescritte.

#### **6. Gestione di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrali**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'individuazione e la separazione delle Funzioni responsabili della ricezione e della promozione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- le modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione alla funzione Affari Legali, unitamente a una relazione illustrativa, delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione;
- l'individuazione di specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- l'individuazione di specifiche linee di *reporting* periodico della Funzione Affari Legali verso il Vertice Aziendale sullo stato delle vertenze e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stesse;
- che la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla persona titolare di un'apposita procura e delega *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;

- formale definizione degli obblighi generali cui il professionista deve adempiere nello svolgimento degli incarichi;
- obbligo di selezionare i professionisti tra quelli presenti in liste predefinite, in caso di deroga, di fornirne adeguata motivazione, avviando le attività propedeutiche all'inserimento del professionista nella suddetta lista;
- l'indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio: esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.) e modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all'attività sensibile della gestione delle consulenze e prestazioni professionali);
- l'attribuzione dell'attività di supervisione del contenzioso e l'approvazione delle fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- le modalità di tracciabilità del processo interno;
- che i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
- il monitoraggio periodico dell'avanzamento del contenzioso da parte della Funzione Affari Legali;
- la gestione delle attività in modo da evitare che si verifichino fenomeni di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci all'Autorità Giudiziaria.

## **7. Acquisto di lavori, beni e servizi:**

**a) Acquisto di beni e servizi con contratto di service;**

**b) Acquisto di beni e servizi di funzionamento;**

**c) Attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / musicale / fotografico / prodotti / opere (ivi inclusi i diritti);**

**d) Acquisto di consulenze;**

**e) Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione.**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo;

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione delle richieste di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale.

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo:

*Attivazione del processo di richiesta di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale*

- la formale pianificazione da parte delle Funzioni Richiedenti, laddove compatibile con i piani di produzione, dei propri fabbisogni di approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- la formalizzazione di richieste di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale, che devono contenere:
  - l'oggetto della richiesta, ossia la descrizione precisa del bene, del lavoro o del servizio che si intende acquistare;
  - la categoria merceologica del bene, del servizio o del lavoro che si vuole approvvigionare;
  - il valore economico della richiesta;
  - dati amministrativo-contabili e gestionali;
  - luoghi, tempi e condizioni di consegna, durata delle prestazioni e periodicità dei SAL);
  - la specifica tecnica o i requisiti tecnici del bene, del lavoro o del servizio di cui si richiede l'acquisto, ossia la descrizione delle rispettive caratteristiche, specificandone qualità, attributi tecnici e conformità alle normative di legge, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla salute e alla tutela dell'ambiente;
  - gli elementi essenziali del contratto (eventuali clausole e condizioni contrattuali particolari);
  - la tipologia di procedura da seguire motivando compiutamente e analiticamente le ragioni che giustificano l'eventuale ricorso a procedure negoziate;
  - la motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere alla negoziazione diretta con un unico operatore economico;
  - la Funzione/Struttura che avrà il ruolo di "gestore del contratto";
  - altre informazioni particolari previste per il bene, il lavoro o il servizio che si intende approvvigionare, quando necessario;
- formale approvazione della richiesta di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale, in linea con il sistema dei poteri vigente;
- nel caso in cui le Funzioni/Strutture richiedenti coincidano con la Struttura competente all'acquisto, la garanzia che venga rispettato il principio di segregazione delle attività, tenendo distinti chi gestisce l'acquisto da chi lo richiede e lo utilizzerà.

*Selezione dei fornitori/consulenti e processo di qualifica*

- le regole e i criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore/consulente in base a elementi oggettivi e predeterminati; il fornitore/consulente selezionato deve essere in grado di garantire:
  - tutela e protezione dell'ambiente;
  - promozione di condizioni di lavoro salutarie e sicure;
  - il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  - divieto di lavoro forzato e di sfruttamento dei minori;
  - libertà sindacali di associazione e contrattazione collettiva;
- la previsione del confronto concorrenziale per la selezione del fornitore/consulente salvo casi definiti per i quali si può far ricorso alla trattativa diretta;
- la valutazione dei fornitori/consulenti deve rispettare i principi di trasparenza, di equo trattamento e il Codice Etico; la previsione di un albo/elenco fornitori, con specificazione:
  - delle modalità relative alla richiesta di ammissione, all'analisi e alla valutazione della richiesta, alla qualificazione e ai suoi effetti, alla modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco;
  - delle materie espressamente sottratte all'obbligo di iscrizione nell'albo/elenco aziendale;
- la previsione di una validità temporale relativa allo status di qualifica del fornitore/consulente che deve essere adeguata ad assicurarne la verifica e l'aggiornamento periodico, anche a seguito di *feedback*, ispezioni o raccolta sistematica di informazioni.

#### *Approvvigionamento*

- la formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi;
- l'individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività;
- la previsione di modalità per il ricevimento e la dichiarazione di accettazione del bene/servizio acquistato;
- la verifica che le richieste di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale arrivino da soggetti autorizzati;
- la verifica del ricorso alla negoziazione diretta con un unico operatore economico affinché sia ristretto ai casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza e chiaramente individuato, adeguatamente motivato e documentato, nonché sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi;
- l'individuazione dei criteri di rotazione delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento;

- la segregazione nelle principali attività (in particolare tra chi prende la decisione di avviare le procedure, chi decide i requisiti di partecipazione alla gara/selezione, chi decide la scelta del contraente, chi stipula, chi decide eventuali modifiche/integrazioni, chi verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, chi gestisce i rapporti con i terzi contraenti in fase di verifiche e collaudi o alla consegna, chi gestisce eventuali transazioni);
- la previsione del divieto di stipulare contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato in relazione ai poteri attribuiti.

### *Contratti*

- la redazione del contratto in forma scritta per la fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale, secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti;
- la segregazione dei compiti tra chi gestisce le attività operative nel corso del processo di richiesta della fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale e chi approva il contratto;
- la definizione delle modalità di gestione delle varianti contrattuali che prevedono la predisposizione di una nuova RdA e l'indicazione delle ragioni che la giustificano;
- la redazione di condizioni contrattuali che tengano conto di:
  - costi;
  - condizioni di sicurezza;
  - tempi di approvvigionamento;
  - eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività;
  - modalità di remunerazione per il bene, il lavoro o il servizio richiesti (rate unitarie, a prezzo forfetario, rimborsabile etc.), nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti;
  - durata dei contratti;
- l'inserimento, nei contratti di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale delle seguenti pattuizioni:
  - specifiche clausole vincolanti per i terzi volte ad impedire comportamenti, atti od omissioni da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole che prevedano l'obbligo di conoscenza e rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da Rai Com, nonché l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione degli stessi obblighi;
  - specifiche clausole anticorruzione quali: (i) la dichiarazione del fornitore relativamente all'ammontare pagato che costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che mai potrà essere trasmesso a Soggetto Pubblico o privato, o a uno dei suoi Familiari, a fini

- corruttivi tantomeno trasferito, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società; (ii) il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari;
- l'indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore/consulente si assume la responsabilità di garantire il rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili<sup>7</sup> e del Codice Etico;
  - la disciplina del sub-appalto;
  - l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore/consulente degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- per i contratti di appalto l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza e il rispetto delle norme in materia e di specifiche clausole con cui gli appaltatori dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare le norme vigenti in materia di lavoro (es. versamento contributi, adempimenti in materia di sicurezza), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano, della tracciabilità finanziaria;
  - l'assegnazione del Contratto di Fornitura/Consulenza a un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti ad esso attribuiti e l'accettazione da parte del medesimo gestore del contratto del ruolo e compiti assegnati con la previsione o l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata, diversa dal gestore, in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società; evidenziare eventuali criticità riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal Fornitore/Consulente al fine di allertare immediatamente la funzione competente;
  - l'individuazione e attuazione di regole e responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa alle diverse fasi dei processi posti in atto e procedere ai controlli necessari a verificare il rispetto della procedura.

---

<sup>7</sup> Leggi Anti-Corruzione: a) il Codice Penale italiano, il Decreto 231 e le altre disposizioni applicabili (legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il FCPA (il Foreign Corrupt Practices Act emanato negli Stati Uniti), il Bribery Act 2010 (emanato nel Regno Unito), le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; b) le disposizioni interne Anti-Corruzione adottate dalla società finalizzate a prevenire i rischi relativi alla corruzione.

## 8. Assunzione, gestione e sviluppo del personale

La regolamentazione dell'attività prevede:

- il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- i ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione delle richieste di reperimento di personale;
- lo svolgimento delle fasi di selezione/reperimento del personale in coerenza con le esigenze di inserimento identificate dalla Società;
- il reclutamento, tramite *job posting*, di risorse interne adeguate al fabbisogno (in termini qualitativi e quantitativi), preliminarmente al reclutamento di candidati esterni. Nel caso di indisponibilità o assenza dei profili interni, di disponibilità inferiore rispetto alle esigenze o di una rispondenza solo parziale al profilo ricercato si procederà con una successiva fase di ricerca sul mercato esterno.
- gli avvisi di selezione per il reclutamento di candidature esterne vengono pubblicati tramite strumenti di pubblicità (web, inserzioni stampa, avvisi, ecc.). La selezione dei candidati viene gestita direttamente ovvero con il supporto di società esterne specializzate e si realizza nella valutazione di titoli e/o di esperienze professionali e/o nella somministrazione di prove. Per il reclutamento di profili manageriali e/o specialistici, stante la loro peculiarità e il contesto fortemente competitivo che caratterizza contesto commerciale, Rai Com può affidare la ricerca di personale a società specializzate (c.d. head hunting o similari) in alternativa alle procedure di selezione indicate;
- per il reclutamento di personale a tempo indeterminato riferito a profili professionali non presenti in Azienda, di livello non apicale, si farà ricorso alle procedure selettive riferibili alla Capogruppo;
- l'identificazione a priori delle casistiche escluse dai criteri di reclutamento: a) i casi in deroga, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati al livello organizzativo competente, quali i titolari di posizioni connotate da rapporti di fiducia professionale in relazione all'incarico che richiede oggettivamente tale natura e/o in relazione alle specifiche competenze richieste, come quelle a diretto riporto del Vertice aziendale; b) le assunzioni di lavoratori inseriti in bacini di reperimento professionale in applicazione di accordi sottoscritti dalla Società e dalle OO.SS., nonché i lavoratori che siano già stati impegnati in Rai Com, con contratto di lavoro subordinato, di somministrazione o di lavoro autonomo; c) le assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di collocamento mirato ex lege n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso le assunzioni possono essere regolamentate da specifiche convenzioni. Le candidature pervengono spontaneamente, nonché per il tramite degli uffici competenti di cui alla citata legge n. 68/99 in caso di richiesta da parte della Società di preselezione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima legge; d) casi eccezionali e/o di urgenza oggettiva, adeguatamente motivate e successivamente autorizzate dal livello organizzativo competente, per lo svolgimento delle attività distributive e commerciali;

- conferimento di incarichi esterni (mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa) in relazione ad oggettive, acclamate e tracciate esigenze della Società, formalizzate e motivate dai Responsabili delle Aree richiedenti;
- formalizzazione della richiesta di conferimento dell'incarico, da parte del Responsabile dell'Area richiedente, successivamente all'accertamento dell'impossibilità di utilizzare risorse del proprio settore o dell'Azienda. In caso di indisponibilità o assenza di profili interni, di disponibilità inferiore rispetto alle esigenze o di una rispondenza solo parziale al profilo ricercato, ad esito di un processo tracciabile, il Responsabile dell'Area richiedente propone il conferimento dell'incarico;
- la presenza di un oggetto dell'incarico esterno che si riferisca a obiettivi e progetti specifici e che sia coerente con le esigenze della Società;
- il rispetto del criterio di rotazione e l'astensione da pratiche quali il c.d. tying e l'artificioso frazionamento di incarichi oggettivamente unitari;
- la formalizzazione dell'incarico con la predisposizione di contratti sottoscritti da soggetti muniti di valida procura, nel rispetto delle procure di volta in volta vigenti, assicurando adeguata tracciabilità e segregazione delle responsabilità;
- fatta in ogni caso salva l'esigenza di un'adeguata motivazione e successiva autorizzazione dal livello organizzativo competente, casi particolari di esclusione, ivi comprese le ipotesi di rinnovo degli incarichi, nelle modalità di selezione, anche solo parziale, dai criteri indicati riguardano: a) profili professionali di tipo artistico o culturale o comunque quelli direttamente o indirettamente funzionali alla realizzazione dell'attività di natura distributiva e commerciale; b) casi eccezionali e/o di urgenza oggettiva, determinati da cause non programmabili, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati dal livello organizzativo competente; c) casi in deroga, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati al livello organizzativo competente, connotati da stretto rapporto di fiducia professionale e/o riservatezza e da un elevato contenuto tecnico – specialistico, in tutte le Aree aziendali, funzionali al mantenimento o miglioramento del livello competitivo nel mercato di riferimento.
- le regole e le responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura;
- formale richiesta ai candidati, in caso di selezione esterna, di eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione o dipendenti della Società, e relativo grado di parentela;
- verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (es. il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.);
- formale definizione e approvazione dalla capogruppo del budget annuale dedicato a costo del lavoro;

- formale identificazione della percentuale del budget da dedicare a interventi di politica retributiva;
  - formale definizione delle modalità e dell'iter per l'esecuzione delle valutazioni delle performance;
- formale approvazione, in linea con il sistema dei poteri vigente, riguardo l'assegnazione dei premi.

### **9. Gestione delle transazioni finanziarie, anche infragruppo**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la separazione tra le Funzioni titolari delle attività di pianificazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le Società del Gruppo;
- l'utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrarla fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- le modalità per l'utilizzo delle carte di credito aziendali.

Con riferimento ai pagamenti:

- l'attestazione dell'esecuzione della prestazione;
- i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute;
- l'iter per la predisposizione e l'autorizzazione della proposta di pagamento;
- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;
- la formalizzazione dell'attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita; le eventuali poste in riconciliazione sono giustificate e tracciate con la documentazione di supporto;
- la formale autorizzazione al pagamento, in linea con il sistema dei poteri vigente;
- l'obbligo di effettuare esclusivamente pagamenti al beneficiario sul conto intestato allo stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario né in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita;
- i pagamenti sono effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

Con riferimento agli incassi:

- i controlli e le modalità di registrazione delle fatture emesse;
- le modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;

- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato in relazione ai poteri attribuiti;
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento.

**10. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero:**

**a) Vendita di diritti a soggetti pubblici;**

**b) Vendita di diritti in Italia;**

**c) Vendita di diritti all'estero;**

**d) Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.);**

**e) Vendite di diritti su piattaforme web.**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni/strutture che sono di volta in volta coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria alla definizione dell'accordo;
- il rispetto del principio di tracciabilità del processo adottato per pervenire alla definizione del contratto;
- l'obbligo di utilizzare esclusivamente modelli di contratto predisposti dalla funzione/struttura competente e di sottoporre all'approvazione della stessa funzione eventuali variazioni significative rispetto ai suddetti modelli;
- l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti successivamente all'inizio della prestazione;

- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato in relazione ai poteri attribuiti;
- la verifica sull'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei beni oggetto di vendita.

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo.

#### *Identificazione della controparte*

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con clienti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
- la richiesta al cliente di produrre un'auto-dichiarazione nella quale sia esplicitata la compagine societaria (anche di minoranza) e la catena di controllo (inclusa presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;
- la verifica, da parte della funzione commerciale, delle informazioni raccolte;
- Il divieto di stipulare contratti con soggetti inseriti in *black list*. L'inserimento nella *black list* avviene a cura della funzione amministrativa, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - avvio di azioni di recupero stragiudiziali tramite agenzie specializzate;
  - avvio di azioni giudiziali o arbitrali;
  - stato di insolvenza o avvio di procedure concorsuali;
  - passaggio a perdita di crediti insoluti;
  - evidenza di comportamenti fraudolenti nei confronti della Società;
  - altri casi individuati dalla funzione amministrativa competente sulla base di specifiche situazioni;
- il blocco delle forniture in essere e la revoca dell'affidamento a seguito dell'inserimento nella *black list* di una controparte;
- l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato, in base ai poteri attribuiti, per l'eventuale mantenimento dei rapporti commerciali con clienti inseriti in *black list*, motivata da specifiche ragioni di *business*;
- formale definizione delle modalità dell'iter da seguire in fase di identificazione di opportunità commerciali;
- verifiche sulla coerenza dell'iniziativa commerciale rispetto alla strategia aziendale, alle iniziative già in essere e alla fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa;

- verifiche propedeutiche all'accordo commerciale, riguardo: (i) la disponibilità dei diritti in portafoglio, (ii) l'affidabilità della controparte, (iii) la stima di eventuali costi tecnici di esecuzione del contratto, (iv) la necessità di predisporre un business plan dell'iniziativa;
- formale definizione delle modalità operativa e dell'iter da seguire nelle fasi di negoziazione e stipula degli accordi commerciali.

#### *Standard contrattuali*

- i contratti devono essere definiti in coordinamento con le Funzioni/Strutture competenti, in particolare la Funzione "Affari Legali e Societari" che garantisce il rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa in materia di antitrust, di responsabilità amministrativa e anticorruzione;
- i contratti devono essere conclusi in forma scritta salvo che per i casi espressamente indicati nelle procedure aziendali e utilizzando standard contrattuali;
- possono essere utilizzate, qualora necessario, clausole ad hoc o eventualmente contratti ad hoc o standard contrattuali del cliente, purché validati dalle Funzioni/Strutture competenti;
- l'assegnazione del Contratto di Fornitura/Consulenza a un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti ad esso attribuiti e l'accettazione da parte del medesimo gestore del contratto del ruolo e compiti assegnati con la previsione o l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata, diversa dal gestore, in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
  - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
  - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
  - evidenziare eventuali criticità riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal Fornitore/Consulente al fine di allertare immediatamente la funzione competente.

#### *Listini prezzi/Tariffari*

- la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita alle controparti;
- la previsione di modifiche nella struttura delle componenti di prezzo e nei criteri di loro determinazione che devono essere motivate e approvate dal Comitato competente;
- la formalizzazione dei livelli di sconto i livelli di sconto sottoposti ad uno specifico iter autorizzativo;

- la previsione della corretta, completa e tempestiva alimentazione con i listini/prezzi/sconti contrattuali del sistema informatico aziendale a supporto delle vendite; il prezzo/sconto in fattura è approvato dalle Funzioni competenti e non è superiore al listino/prezzo/sconto contrattuale approvato; il trasferimento dei dati relativi ai prezzi a sistema (anagrafica, ordine e fattura) deve avvenire in modo accurato tempestivo e completo.

### **11. Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità operative per la definizione del passaggio delle musiche, prodotte internamente da Rai Com o acquisite da terzi, all'interno dei programmi Rai;
- l'individuazione di specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- l'individuazione e la separazione delle Funzioni, anche della Capogruppo, coinvolte nell'attività in oggetto;
- l'ottenimento delle dovute autorizzazioni da parte della Direzioni/Funzioni, anche della Capogruppo;
- la conservazione e archiviazione della documentazione riferita ai ricavi e ai controlli in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi dei processi posti in atto.

### **12. Omaggi, regali e benefici**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- i ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione approvazione degli omaggi;
- l'individuazione delle caratteristiche che qualunque omaggio deve avere, quali:
  - non consistere in un pagamento in contanti;
  - essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
  - non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
  - essere ragionevole secondo le circostanze, di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati, nel rispetto delle leggi locali e i regolamenti applicabili al Soggetto Pubblico o al privato<sup>8</sup>;

---

<sup>8</sup> Applicabile solo nel caso di attività svolta all'estero.

- che qualunque omaggio effettuato a familiare o una persona indicata da un privato, da un Partner d’Affari<sup>9</sup> o da un Soggetto Pubblico, che sia stato proposto su richiesta degli stessi, o, in assenza di proposta, che sia riconducibile al rapporto che lega costoro al beneficiario, deve essere considerato un’utilità fornita direttamente a privati, Partner d’Affari o Soggetto Pubblico e pertanto sottoposta alle limitazioni previste dalla procedura di riferimento;
- la registrazione, in maniera accurata, trasparente tra le informazioni finanziarie con sufficiente dettaglio delle spese per l’omaggistica istituzionale e l’omaggistica relativa a progetti specifici. Le medesime spese devono essere supportate da documentazione di riferimento per individuare il nome e il titolo di ciascun beneficiario<sup>10</sup> nonché la finalità dell’omaggio, del vantaggio economico o di altra utilità;
- la previsione del divieto di concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia), salvo autorizzazione formalizzata dell’Amministratore Delegato in relazione ai poteri attribuiti;
- un report riepilogativo (ad es. semestrale) degli oggetti erogati, per ciascuna tipologia di omaggistica, nel periodo di riferimento contenente:
  - la finalità,
  - il beneficiario,
  - la descrizione dell’oggetto,
  - il valore d’acquisto,
  - la richiesta pervenuta con l’indicazione della relativa autorizzazione,
  - la quantità erogata,
  - la data dell’erogazione.
- la gestione delle esigenze specifiche di omaggistica istituzionale del Vertice Aziendale, in coerenza con i budget approvati, in accordo con le rispettive segreterie;
- la conservazione e archiviazione della documentazione riferita agli omaggi offerti o ricevuti da personale, all’omaggistica effettuata e ai controlli al fine di verificare il rispetto della procedura di riferimento, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi dei processi posti in atto;

---

<sup>9</sup> Ogni parte terza, non dipendente, che riceve o fornisce prodotti o servizi dalla/alla Società o da/a terze parti che agiscono per conto della società (es. consulenti, intermediari, concessionari, agenti, etc.).

<sup>10</sup> Tale previsione non si applica agli omaggi di limitato valore economico (es. agende, ombrelli, calendari, penne, ecc)

- l'assegnazione della gestione degli Omaggi a un *Responsabile degli Omaggi*. Il Responsabile degli Omaggi riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico e sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione:
- Il Responsabile degli Omaggi è responsabile di:
  - monitorare e accertare la corretta esecuzione del processo di distribuzione degli Omaggi;
  - monitorare la conservazione dei beni destinati a omaggi.

#### *Omaggi, vantaggi economici offerti al, o ricevuti dal, personale*

Oltre a quanto definito al precedente punto, la regolamentazione dell'attività prevede:

- che qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerta a o ricevuto da personale deve essere, da un punto di vista oggettivo, ragionevole e in buona fede;
- l'obbligo di comunicare al superiore diretto l'omaggio o vantaggio economico offerto a o ricevuto da personale, qualora il suo valore effettivo o stimato ecceda (o probabilmente ecceda):
  - la "soglia singola" definita in 150 euro<sup>11</sup>;
  - la "soglia cumulata" (corrispondente a quattro volte la "soglia singola") che si configura quando si riceve o si offre allo stesso soggetto o ente, in un anno, un omaggio o un vantaggio economico che supera la stessa, anche se singolarmente ciascun omaggio o beneficio non supera la "soglia singola" su indicata;
- la registrazione (anche se l'omaggio è stato rifiutato) in maniera accurata e trasparente in apposito registro, mantenuto dalla funzione competente che contiene le seguenti informazioni:
  - nome della persona al quale è stato offerto o che ha ricevuto l'omaggio, vantaggio economico (beneficiario);
  - nome della società e della persona che ha effettuato tale offerta o fornito l'omaggio, vantaggio economico;
  - data dell'offerta dell'omaggio al personale;
  - valore attuale o stimato;
  - indicazione dell'eventuale accettazione o rifiuto e delle relative motivazioni.

#### *Omaggi dati a terze parti*

Oltre a quanto definito al precedente punto, la regolamentazione dell'attività prevede che un omaggio sia ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato: (i) alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi; (ii) allo sviluppo e

---

<sup>11</sup> Il valore indicato come riferimento del "modico valore" è stato individuato in considerazione della Circolare governativa dell'8 febbraio 2012 in cui vengono stabilite "istruzioni, per tutte le strutture che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio, per assicurare efficienza ed economicità nell'azione amministrativa".

mantenimento di cordiali rapporti di *business*.

### **13. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- i ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta e valutazione della sponsorizzazione/evento da inserire nel Piano Eventi;
- lo svolgimento di tutte le attività di sponsorizzazione/evento in coerenza con il budget approvato;
- l'individuazione delle seguenti informazioni che le richieste devono contenere: promotore, motivazioni, costo, eventuali altri sponsor presenti.
- la formalizzazione, in apposito documento, delle valutazioni delle richieste effettuata da un team dedicato;
- l'individuazione dei soggetti abilitati ad autorizzare la sponsorizzazione/evento;
- la formalizzazione della motivazione della eventuale mancata autorizzazione;
- i controlli volti a verificare se il promotore sia soggetto ben noto e riconosciuto dal mercato come affidabile;
- la forma scritta del contratto di sponsorizzazione;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la dichiarazione del promotore relativamente all'ammontare pagato che costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che mai potrà essere trasmesso a Soggetto Pubblico o privato, o a uno dei suoi Familiari, a fini corruttivi tantomeno trasferito, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
- l'obbligo di comunicazione posto a carico del promotore, al momento della firma del contratto di sponsorizzazione, o anche in corso di esecuzione del medesimo, qualora lo stesso promotore, o nel caso di società, i soggetti riconducibili alla propria organizzazione aziendale (es. consiglieri, dipendenti, soci di maggioranza), rivestano la qualifica di Soggetto Pubblico;
- l'individuazione delle informazioni che devono essere inserite nei contratti di sponsorizzazione, quali:
  - la descrizione dell'evento/iniziativa,
  - i benefit di cui la Società è destinataria,
  - l'ammontare del corrispettivo previsto e la modalità di pagamento;
- la valuta e l'ammontare da pagare ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
- i termini di fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore del promotore e nel Paese di costituzione del promotore, esclusivamente sul conto registrato del promotore come indicato nel Contratto di Sponsorizzazione e mai su conti cifrati o in contanti;

- l'impegno del promotore a rispettare le leggi applicabili e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
- il diritto della Società di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi applicabili;
- il diritto della Società di svolgere controlli sul promotore nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che il promotore possa aver violato le disposizioni del Contratto di Sponsorizzazione;
- l'assegnazione del Contratto a un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti ad esso attribuiti e l'accettazione da parte del medesimo gestore del contratto del ruolo e compiti assegnati con la previsione o l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata, diversa dal gestore, in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
  - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
  - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società.
  - evidenziare eventuali criticità riscontrate nell'esecuzione del rapporto contrattuale al fine di allertare immediatamente la funzione competente.
- l'esecuzione della rendicontazione dell'evento tramite la certificazione della prestazione ed il calcolo a consuntivo delle spese sostenute per l'organizzazione e gestione dell'evento;  
la formalizzazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

## **18. Spese di trasferta e anticipi**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'individuazione dell'applicazione delle procedure di riferimento da parte delle posizioni abilitate ad autorizzare le trasferte e i servizi fuori sede al fine di garantire l'attuazione nel rispetto dei criteri di economicità e del budget approvato. In particolare, tali posizioni valutano:
  - in fase di autorizzazione della trasferta:
    - la necessità della trasferta e la congruità della relativa durata, autorizzando eventuali condizioni particolari;
    - la necessità e l'ammontare dell'eventuale anticipo.
  - in fase di autorizzazione della rendicontazione, le motivazioni relative a:

- la congruità delle spese sostenute;
- l'utilizzo di taxi in casi diversi da quelli consentiti;
- l'impiego di mezzi di trasporto in casi particolari o per raggiungere destinazioni non previste;
  
- la descrizione delle modalità di rimborso e di predisposizione del rendiconto delle spese di trasferta;
  
- l'indicazione di limitare al massimo l'utilizzo di anticipi in denaro contante per spese di trasferte;
  
- la definizione delle tipologie di spese ammesse al rimborso tramite idonei giustificativi;
  
- l'individuazione dei controlli relativamente alla corretta attuazione dell'iter autorizzativo e alla presenza della documentazione giustificativa a supporto della richiesta di rimborso con riferimento alle spese sostenute per trasferte e servizi fuori sede;
  
- la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle fasi di richiesta, autorizzazione, stipula e gestione delle attività e ai controlli, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi dei processi posti in atto.

## **19.Pubblicità Istituzionale**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la formalizzazione di principi, regole ed attività nell'ambito dei processi di comunicazione istituzionale con particolare riferimento;
  
- all'individuazione delle responsabilità e delle regole di comportamento da adottare;
  
- all'individuazione di ruoli, compiti e responsabilità nella determinazione, approvazione e diffusione delle comunicazioni istituzionali;
  
- alle caratteristiche del messaggio pubblicitario, il quale: deve essere palese, veritiero e corretto; trasparente e riconoscibile come tale (con divieto, in primo luogo della pubblicità subliminale) per modo che il soggetto che la riceve non la subisca passivamente; non deve inneggiare a qualità o effetti inesistenti; leale, con particolare riguardo ai concorrenti;
  
- all'individuazione di un soggetto responsabile di curare l'aggiornamento normativo e giurisprudenziale in materia.

## **20. Selezione e gestione degli agenti**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'analisi del dimensionamento della forza agenti necessaria a raggiungere gli obiettivi commerciali prefissati dalla Società;
- la formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'agente;
- la definizione dei requisiti minimi di affidabilità/onorabilità/attendibilità commerciale dell'agente sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate e/o mediante ottenimento di specifica autocertificazione da parte della controparte e/o mediante la presentazione del Certificato Generale del Casellario Giudiziario);
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato in relazione ai poteri attribuiti;
- la segregazione tra le funzioni che selezionano gli agenti//procacciatori d'affari, sottoscrivono il contratto, calcolano i compensi dovuti, provvedono all'esecuzione del pagamento e autorizzano la liquidazione dei compensi;
- la tracciabilità della documentazione rilevante, il livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione;
- la definizione di compensi ancorate a parametri predefiniti;
- specifiche clausole vincolanti per i terzi volte ad impedire comportamenti, atti od omissioni da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole che prevedano l'obbligo di conoscenza e rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da Rai Com; nonché l'applicazione di sanzioni in caso di violazione degli stessi obblighi;
- specifiche clausole anticorruzione quali:
  - la dichiarazione dell'agente relativamente all'ammontare pagato che costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che mai potrà essere trasmesso a Soggetto Pubblico o privato, o a uno dei suoi Familiari, a fini corruttivi tantomeno trasferito, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;

- il divieto per l'agente di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari;
- l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte dell'agente degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- il diritto della Società di svolgere controlli sull'agente nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che lo stesso possa aver violato le disposizioni del contratto di cui ai punti precedenti;
- l'esistenza di indicatori di anomalia al cui verificarsi viene attivata un'ulteriore procedura di controllo (es. se l'agente svolge le proprie attività commerciali in un Paese o in un settore industriale noto per tangenti e corruzione);
- l'individuazione di casi specifici e criteri di aggiornamento e/o revisione, ordinaria o straordinaria, della valutazione iniziale dell'agente (es. se richiede un aumento del corrispettivo, piuttosto che uno sconto, per questioni non riferite a modifiche delle condizioni del contratto durante il corso della negoziazione);
- l'assegnazione del Contratto a un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti ad esso attribuiti e l'accettazione da parte del medesimo gestore del contratto del ruolo e compiti assegnati con la previsione o l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata, diversa dal gestore, in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
  - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
  - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
  - evidenziare eventuali criticità riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dall'agente al fine di allertare immediatamente la funzione competente;
- le regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

## **21. Selezione e gestione di Partnership commerciali**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- che i partner debbano essere solo enti ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato nel caso di partner esordienti o emergenti;
- lo svolgimento della qualifica su ogni partner;
- la formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del partner e delle ipotesi di investimento tenuto conto delle valutazioni artistiche, editoriali ed economico-finanziarie del prodotto e dell'analisi di congruità rispetto alle linee editoriali definite dal Vertice Aziendale e ai piani di investimento della Società;
- la definizione dei requisiti minimi di affidabilità/onorabilità/attendibilità commerciale del partner sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate e/o mediante ottenimento di specifica autocertificazione da parte della controparte e/o mediante la presentazione del Certificato Generale del Casellario Giudiziario);
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato in relazione ai poteri attribuiti;
- la formalizzazione della fase della trattativa commerciale con il partner al fine di delineare le condizioni economiche e commerciali di massima e le principali componenti editoriali dell'accordo;
- la tracciabilità della documentazione rilevante, il livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione;
- la formalizzazione dell'Accordo Contrattuale con il partner autorizzato dal Procuratore Competente;
- specifiche clausole vincolanti per i terzi volte ad impedire comportamenti, atti od omissioni da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole che prevedano l'obbligo di conoscenza e rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da Rai Com; nonché l'applicazione di sanzioni in caso di violazione nel caso di violazione degli stessi obblighi;
- specifiche clausole anticorruzione quali:

- la dichiarazione della controparte relativamente all'ammontare pagato che costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che mai potrà essere trasmesso a Soggetto Pubblico o privato, o a uno dei suoi Familiari, a fini corruttivi tantomeno trasferito, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
- il divieto per la controparte di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari;
- l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte dell'agente degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- il diritto della Società di svolgere controlli sul partner nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che lo stesso possa aver violato le disposizioni del contratto di cui ai punti precedenti;
- l'esistenza di indicatori di anomalia al cui verificarsi viene attivata un'ulteriore procedura di controllo (es. se il Partner svolge le proprie attività commerciali in un Paese o in un settore industriale noto per tangenti e corruzione).

## **22. Emissione dei comunicati stampa**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- definizione di ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie previsione della separazione tra la funzione fornitrice dei dati, la funzione incaricata della predisposizione del comunicato e il soggetto che autorizza la diffusione dello stesso;
- definizione e formale approvazione di un Piano di Comunicazione Annuale e la condivisione dello stesso con l'Ufficio Stampa RAI;
- tracciabilità delle fonti e delle informazioni da parte del soggetto responsabile dell'emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- formalizzazione di regole per l'identificazione di ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e per l'archiviazione del documento approvato;
- formalizzazione di vincoli (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Collaboratori Esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto.

## 5. PARTE SPECIALE B- Falsità in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 25-bis e 25-bis n.1 applicabili a Rai Com, identifica le attività sensibili e i principi di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### 5. 1 Le fattispecie rilevanti delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del d.lgs. 231/01) dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/01)

#### ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

Tale reato punisce i) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ii) chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

#### ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

#### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose<sup>12</sup> ovvero mezzi fraudolenti<sup>13</sup> per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non

---

<sup>12</sup> Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

<sup>13</sup> Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

costituisca un fatto più grave.

### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

La norma incriminatrice, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva<sup>14</sup>, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia<sup>15</sup>. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo in circolazione<sup>16</sup>, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale<sup>17</sup>.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

---

<sup>14</sup> Commerciale" è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, "industriale" è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e "produttiva" è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato

<sup>15</sup> La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse. Infine, il rapporto con l'ipotesi di cui all'art. 513 c.p.

<sup>16</sup> Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

<sup>17</sup> Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Tale reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione<sup>18</sup> opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri<sup>19</sup>, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti. È incriminato altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i descritti beni.

## **5.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le aree e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis e 25-bis.1 del d.lgs. 231/01, come di seguito dettagliate:

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati in relazione all'art. 25-bis e all'art. 25-bis.1:

### **1. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero:**

**a) Vendita di diritti a soggetti pubblici;**

**b) Vendita di diritti in Italia;**

**c) Vendita di diritti all'estero;**

**d) Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.);**

**e) Vendite di diritti su piattaforme web.**

---

<sup>18</sup> Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

<sup>19</sup> Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

### 5.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

#### 5.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis e 25-bis.1 del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

1. porre in vendita o mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari e telepromozioni - prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
2. trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
3. realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

#### 5.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

**1. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero:**

- a) Vendita di diritti a soggetti pubblici;**
- b) Vendita di diritti in Italia;**
- c) Vendita di diritti all'estero;**
- d) Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.);**
- e) Vendite di diritti su piattaforme web.**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero: a) Vendita di diritti a soggetti pubblici; b) Vendita di diritti

in Italia; c) Vendita di diritti all'estero; d) Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.); e) Vendite di diritti su piattaforme web” riportati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati” alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento delle attività prevede, per le attività sensibili sopra indicate:

- la verifica della corretta esecuzione delle attività svolte e l'avvenuta consegna del bene rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti;
- la verifica, prima della messa in commercio, della corretta apposizione del nome e/o marchio e/o segno distintivo sul prodotto;
- la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.

## 6. PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI<sup>20</sup>

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 25-ter (c.d. reati societari) identifica le attività sensibili e i principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### 6.1 Le fattispecie rilevanti dei reati societari (art. 25-ter del d.lgs. 231/01) e dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/01)

#### ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

#### ***Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

#### ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Tale condotta si perfeziona nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ove la condotta abbia procurato danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è raddoppiata se il reato è commesso in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

#### ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o

---

<sup>20</sup> Si specifica che, per quanto riguarda il rischio di commissione dei reati tributari, alla data di approvazione del presente Modello, è stata effettuata una preliminare analisi di applicabilità dei suddetti reati e di conseguenza richiamati i più plausibili presidi di controllo già presenti all'interno del Modello stesso.

la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, da parte degli amministratori. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale fattispecie si concretizza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue l'illecito.

***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

La condotta descritta nella disposizione in menzione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Configura una modalità di estinzione dell'illecito il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)***

La fattispecie incriminatrice punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico non comunica agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, violando l'art. 2391 c.c., primo comma, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene altresì dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale condotta può consumarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentare, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, esponano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58. Sono puniti con la stessa pena i predetti soggetti ove in

qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**Reati tributari** – In relazione alla commissione dei delitti c.d. tributari, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

## 6.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/01, come di seguito dettagliate:

1. **Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;**
2. **Gestione dei rapporti con il socio, il Collegio Sindacale e società di revisione;**
3. **Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte;**
4. **Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;**
5. **Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee.**

## 6.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 6.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole

inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/01 e/o art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- osservare le regole che presidono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

### 6.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

#### **1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
  - gestione della contabilità generale;
  - valutazione e stima delle poste di bilancio;

- redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- la definizione di istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione Controllo, Amministrazione e Finanza in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico) e alla Direzione Amministrazione della Capogruppo (per il bilancio consolidato), con quali modalità e la relativa tempistica;
- l'acquisizione da parte di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa della lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio consolidato e la previsione del medesimo sistema di attestazione per il bilancio civilistico della Società;
- lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il CFO (anche in qualità di Dirigente Preposto) prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- l'obbligo di modifica ai dati contabili solo da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
- lo svolgimento, oltre che alle Funzioni/Strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle Funzioni/Strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;

- l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto (reati tributari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio "Acquisto di lavori, beni e servizi" incluso l'acquisto di consulenze, elencati nella Parte Speciale A e i principi di controllo relativi all'area "Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero" elencati nelle Parti Speciali A e B del presente Modello.

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- esistenza di regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- che i processi amministrativo-contabili di RaiCom devono essere definiti e regolamentati nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;

- che i pagamenti siano effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

## **2. Gestione dei rapporti con il socio, Collegio Sindacale e con la società di revisione**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte del socio;
- l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al collegio sindacale – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- la garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al collegio sindacale o al socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato;
- che sia comunicato all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

## **3. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

#### **4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di regole, anche provenienti da RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, rivolte alle Funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della documentazione a supporto;
- la predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- la documentazione e l'archiviazione, presso le Funzioni competenti, delle principali fasi dell'attività sensibile in oggetto.

#### **5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la predisposizione di documenti necessari allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo e/o elettronico) presso le strutture competenti.

## **7. PARTE SPECIALE D - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI, TERRORISMO, PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei principali reati presupposto di cui all'art. 24-ter, art. 25-quater, art. 25-quinquies, art. 25-octies, art. 25-decies, art. 25-duodecies, nonché dei reati transnazionali identifica le attività sensibili e i principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### **7.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24-ter, L.146/2006 art. 25-quater, art. 25-quinquies, art. 25-octies, art. 25-decies, art. 25-duodecies del d.lgs. 231/01)**

#### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-ter riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata.

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della partecipazione, oltre che alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

È prevista una responsabilità dell'ente rafforzata nei casi previsti dall'art. 416 c.p, comma 6.

### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Sono puniti altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Inoltre, l'art. 24 *ter* del d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.

### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

### **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

Tale delitto si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ed è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

### **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 286/98)**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/98 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

È prevista una circostanza aggravante se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, nonché quando i fatti sono posti in essere al fine di trarre profitto anche indiretto.

Il quinto comma dell'art. 12, inoltre, punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

#### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere<sup>21</sup>.

#### **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO**

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/01.

---

<sup>21</sup> La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01, con riferimento alla categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, le seguenti fattispecie:

A. quanto ai delitti previsti dal codice penale:

***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)***

Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. È punita altresì anche la sola partecipazione a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.):***

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis.

***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 270-bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)***

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.”

***Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.):***

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies.

***Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)***

Tale reato punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.):***

Tale reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona.

***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)***

E' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

***Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)***

E' punito chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, procura a sé o ad altri materia radioattiva; crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' inoltre chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, (art. 289-bis. c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

**Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo.

**Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti [id est: cospirazione politica mediante associazione; banda armata].

B. quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- **l'art. 1 della L. 15/1980** prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; l'art. 5 della stessa legge prevede che non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti;
- **la legge 342/1976** punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- **la legge 422/1989** punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

**RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO**

Il d.lgs. n. 231 del 2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-octies, che estende l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale). Inoltre, l'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all'art. 648-ter.1 c.p., prevedendone l'inserimento all'interno dell'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/01.

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sè od ad altri un profitto.

**Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Commette il delitto di riciclaggio chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto.

**Autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 – che ha aggiunto l'art. 25-quinquies. Detto articolo richiama specifiche disposizioni contenute nella sezione I, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

Riportiamo, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-quinquies:

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),**

Tale reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero nel favoreggiamento o lo sfruttamento gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero il trarne altrimenti profitto.

Il secondo comma incrimina poi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

**Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Commette tale reato chiunque:

a) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche ovvero produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) fa commercio del materiale pornografico di cui al punto a);

c) al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) e al punto b), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al punto a), ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;

d) al di fuori delle ipotesi di cui di cui al punto a), al punto b) e al punto c), offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al punto a).

Il sesto comma incrimina infine chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)**

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

### **Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)**

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza dette condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

È incriminato altresì chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

### **Adescamento di minorenni (609-*undecies*)**

Tale reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, se il fatto non costituisce più grave reato.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

La L. 199/2016, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE  
RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/01**

Il 9 Agosto 2012, entrato in vigore il d.lgs. 109/2012 e che disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, nei casi in cui ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286:

- i)* lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ii)* i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- iii)* i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## **7.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

- A. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- 1. Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.**
- 2. Acquisto di lavori, beni e servizi:**
  - a) Acquisto di beni e servizi con contratto di service;**
  - b) Acquisto di beni e servizi di funzionamento;**
  - c) Attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / musicale / fotografico / prodotti / opere (ivi inclusi i diritti);**
  - d) Acquisto di consulenze;**
  - e) Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione.**
- 3. Assunzione, gestione e sviluppo del personale.**
- 4. Gestione delle transazioni finanziarie, anche infragruppo.**
- 5. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero.**
  - a) Vendita di diritti a soggetti pubblici.**
  - b) Vendita di diritti in Italia.**
  - c) Vendita di diritti all'estero.**





**d) Acquisto di consulenze**

**e) Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione**

**3. Omaggi, regali e benefici.**

**4. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni.**

**5. Spese di trasferta e anticipi.**

**6. Selezione e gestione degli agenti.**

**7. Selezione e gestione di Partnership commerciali.**

**8. Pubblicazione di contenuti sul sito internet/canali web aziendali.**

**9. Attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo / musicale / fotografico / prodotti / opere (ivi inclusi i diritti)**

D. La fattispecie del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/01:

**1. Impiego di lavoratori stranieri (assunzioni/gestione di appalti)**

### **7.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **7.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter, art. 25-quater, art. 25-quinquies, art. 25-octies, art. 25-decies, art. 25-duodecies del d.lgs. 231/01, artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- commettere o adottare una condotta, che possa costituire o essere collegata anche a reati transnazionali, afferente l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferente l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine; quali:
  - fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
  - compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
  - compiere le medesime condotte di cui al punto precedente con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
  - favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
  - indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
  - aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;
- commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:
  - la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
  - la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
  - l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
  - la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile); l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
  - lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
  - l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
  - l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

### 7.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

#### **1. Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **2. Acquisto di lavori, beni e servizi / Scambio Titoli / Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es: affidamenti di appalti)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi / Scambio Titoli" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **3. Assunzione del personale (ivi inclusi contratti di collaborazione)/ Impiego di lavoratori stranieri**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Assunzione, gestione e sviluppo del personale" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di formalizzare le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
- l'attribuzione della responsabilità della verifica:
  - dell'avvenuto ingresso della persona in coerenza con le motivazioni addotte;
  - del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione;

- la rilevazione delle persone delle quali la Società procura l'ingresso nel territorio di uno Stato con indicazione della data di uscita dallo stesso, ove prevista;
- la formalizzazione in uno specifico modulo di richiesta da inviare alla prefettura, in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- l'impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro;
- l'archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla osta rilasciato dall'ente delegato;
- l'accertamento dal parte della Funzione/Struttura competente, del possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, prima dell'avvio del rapporto di lavoro.

#### **4. Gestione delle transazioni finanziarie, anche infragruppo**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione delle transazioni finanziarie, anche infragruppo" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

#### **5. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

#### **6. Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

#### **7. Omaggi, regali e benefici**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Omaggi, regali e benefici" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## **8. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## **9. Spese di trasferta e anticipi**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Spese di trasferta e anticipi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## **10. Selezione e gestione degli agenti**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Selezione e gestione degli agenti" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## **11. Selezione e gestione di Partnership commerciali**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Selezione e gestione di Partnership commerciali" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## **12. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## **13. Attività editoriali (edizioni e co-edizioni)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Attività editoriali (edizioni e co-edizioni)" e riportati nella "Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", alla quale si rimanda.

## **14. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

**15. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici/privati**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici/privati" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

**16. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

**17. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

**18. Pubblicazione di contenuti sul sito internet/canali web aziendali**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda.

**19. Attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo / musicale / fotografico / prodotti / opere (ivi inclusi i diritti)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'individuazione di ruoli e responsabilità dell'attività di verifica formalizzata di quanto acquistato sia dal punto di vista tecnico che editoriale;
- la tracciabilità della suddetta attività di verifica.

## **8. PARTE SPECIALE E - DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 25-septies applicabili a Rai Com, identifica le attività sensibili e i principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### **8.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

La L. 123/2007 ha previsto un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art. 25-septies, relativo ai reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, violando l'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 ovvero le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

#### ***Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)***

Tale reato punisce chiunque cagiona ad altri per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

## 8.2 Rai Com e il Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Rai Com ha in uso i locali presso cui svolge le proprie attività lavorative sulla base di una locazione stipulata con RAI Radiotelevisione Italiana Spa. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti a servizio delle infrastrutture (es. impianti di condizionamento, impianti e presidi antincendio, centrali termiche, ecc.) sono regolate e definite sulla base di un contratto tra le due società e sono gestite dalla Direzione Acquisti e Servizi di Rai Radiotelevisione Italiana Spa.

Inoltre Rai Com ha stipulato con Rai Radiotelevisione Italiana Spa un “Contratto per la fornitura di servizi” nel quale al fine di disciplinare, tra le altre, le seguenti prestazioni (fornite da Rai a Rai Com):

Amministrazione del Personale;

Servizi Generali;

Amministrazione e Tesoreria;

Servizi ICT;

Servizi di Produzione.

Nel suddetto “Contratto per la fornitura di servizi” si riporta che “Rai garantisce, con il Servizio di Prevenzione e Protezione, nella completezza della sua organizzazione, l’attività di Sicurezza, Tutela della Salute e dell’Ambiente (valutazione dei rischi, individuazione misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, rispetto della normativa vigente, elaborazione delle misure preventive e protettive, ecc.).”

I principali componenti del sistema di prevenzione e gestione aziendale sono stati individuati nelle seguenti figure aziendali:

- il *Datore di Lavoro*: il soggetto di cui all’art. 2 lett. b) del d.lgs. 81/08, che dovrà assicurare il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti operativi e organizzativi richiesti dal d.lgs. 81/08 e successive modiche e integrazioni, nonché di ogni altra disposizione di legge dettata in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori;
- il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)*: persona designata dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17, c.1, lett. b) del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i., per coordinare funzionalmente i Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Azienda nel provvedere ai compiti riferiti dall’art. 33 del d.lgs. n. 81/08 e s. m. i. Il RSPP deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 (art.2 lett. f) del d.lgs. 81/08) e deve ricevere a cura dell’Azienda la necessaria formazione ed i relativi aggiornamenti periodici;

- il *Medico Competente*: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal d.lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Il Medico è nominato dallo stesso Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al d.lgs. 81/08;
- i *Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)*: persone elette nell'ambito delle rappresentanze sindacali per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 lett. i) del d.lgs. 81/08);
- *Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso*: Rai Com ha nominato, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. 81/08, uno o più lavoratori, incaricati di attuare le misure necessarie sia ai fini del primo soccorso, sia ai fini della prevenzione incendi e della lotta antincendio, dell'evacuazione dei lavoratori. Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati e le relative nomine formalizzate per iscritto e comunicate a tutto il personale interessato e al RSPP.
- *Lavoratore*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 lett. a) del d.lgs. 81/08).

### 8.3 Documentazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

I principali documenti che costituiscono il Sistema di Gestione in materia di salute e sicurezza sono:

- “*Regolamento ambiente, salute e sicurezza sul lavoro*” ;
- “*Documento di Valutazione dei Rischi*”, che ha lo scopo di individuare e valutare i rischi delle attività lavorative svolte da Rai Com;
- Piani di evacuazione e di emergenza (specifici per la sede).

Con specifico riferimento al Documento di Valutazione dei rischi o DVR (art. 28, comma 2, d.lgs. 81/08 e s.m.i.), esso costituisce parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001. In particolare, la valutazione del rischio contenuta nel DVR è effettuata in base a quanto disciplinato dalle linee guida e best practice di riferimento.

### 8.4 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/01. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- 1. Pianificazione:** l'attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:
  - fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
  - stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
  - definire e assegnare risorse.
- 2. Attuazione e Funzionamento:** l'attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:
  - strutture organizzative e responsabilità;
  - modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
  - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
  - modalità di controllo operativo;
  - gestione delle emergenze.
- 3. Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a definire:
  - misura e monitoraggio delle prestazioni;
  - la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
  - modalità di gestione delle registrazioni;
  - modalità di esecuzione *audit* periodici.
- 4. Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

## 8.5 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 8.5.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei

contratti - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o nell'insieme - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-*septies* del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, Rai Com si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

## 8.5.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

### A. Pianificazione

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Politica e obiettivi:** l'esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere:

- formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
- contenente l'impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- contenente l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
- adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate<sup>22</sup>;
- periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).

**Piani** annuali e pluriennali: l'esistenza di un Piano di Miglioramento/Piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati:

- contenente una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.

**Prescrizioni legali e altre:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:

- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;

---

<sup>22</sup> Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione.

- l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

## B. Attuazione e Funzionamento

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Norme e documentazione del sistema:** l'esistenza di procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette procedure riportano anche le modalità di gestione e archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione / protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità / verificabilità).

**Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro:** l'esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

**Organizzazione e Responsabilità - RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze:** l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "ASPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

**Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:** l'esistenza di una normativa aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale procedura:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

**Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** l'esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite contenente almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

**Controllo operativo – Affidamento compiti e mansioni:** l'esistenza di una normativa aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore Di Lavoro. In particolare tale procedura:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

**Gestione delle emergenze:** l'esistenza di una normativa aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In

particolare tale procedura prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

**Gestione del rischio incendio:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura contiene:

- i ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
- le indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- le modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
- le indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

**Riunioni periodiche:** l'esistenza di un calendario che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

**Consultazione e comunicazione:** l'esistenza di una normativa aziendale che disciplina la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare tale procedura disciplina:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

**Informazione e formazione:** l'esistenza di una normativa aziendale che regola il processo di formazione. In particolare tale procedura:

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- definisce, con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale o pluriennale).

**Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisce:

- le modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- i ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

**Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale procedura tiene conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui agli artt. 26, comma 1 e 90, comma 9 del d.lgs. n. 81/08;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

**Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali:** l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

**Gestione degli asset:** l'esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di

manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono:

- i ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*;
- le periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

### **C. Controllo e azioni correttive**

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni:** l'esistenza di una procedura che indica:

- i ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni;
- i ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- le modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- I ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):** l'esistenza di una procedura che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
- altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie:** l'esistenza di procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Audit:** l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale procedura definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere verificata;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al Vertice Aziendale.

**Reporting:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Alta Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti:

- agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati (incluse evoluzioni normative, mutamenti impiantistici, nel processo o nelle procedure aziendali che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura e il Modello);
- ai risultati degli audit (inclusi verbali di indagine di incidenti/infortuni, verbali di riesame ed eventuali comunicazioni/verbali provenienti dalle parti interessate esterne, quali Enti di Controllo e terzi).

#### **D. Riesame della Direzione**

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Conduzione del processo di riesame:** l'esistenza di una procedura che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione Aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale procedura prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;

- l'analisi dei risultati degli audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

## 9. PARTE SPECIALE F- DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 24-bis, identifica le attività sensibili e i principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### 9.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del d.lgs. 231/01)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società, inserendo nell'ambito del d.lgs. 231/2001 l'art. 24-bis<sup>23</sup>.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i **sistemi informatici** (da intendersi come "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati" - art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) o i **dati informatici** – da intendersi come "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Di seguito le fattispecie di reato previste.

#### **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Se alcune delle falsità previste dal Capo III<sup>24</sup> riguarda un documento informatico pubblico o

---

<sup>23</sup> Si precisa che l'art. 24-bis comma 3, d.lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) del decreto (oggetto della Parte Speciale A) per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

<sup>24</sup> Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti reati del Capo III "Della falsità in atti" del c.p.:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

**Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale reato punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. È prevista la pena della reclusione fino a tre anni.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena è tra l'altro aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o se commesso con abuso della qualità di operatore del Sistema, nonché qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

---

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato è integrata qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni nonché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle citate comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È previsto un aggravamento di pena, tra l'altro, se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

***Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Anche in tal caso è previsto l'aggravamento di pena di cui alle fattispecie precedenti.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

È previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato sia integrato è sufficiente che sia tenuta una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Il delitto è aggravato se dal fatto derivano le conseguenze sopra descritte.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema..

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **9.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/01, di seguito elencate:

- 1. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;**
- 2. Gestione e protezione della postazione di lavoro;**
- 3. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;**
- 4. Gestione e protezione delle reti;**
- 5. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);**
- 6. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).**

Rai Com ha stipulato con RAI Radiotelevisione Italiana Spa un “Contratto per la fornitura di servizi” al fine di disciplinare, tra le altre, le seguenti prestazioni (fornite da Rai a Rai Com) in materia di :

- Amministrazione del Personale;
- Servizi Generali;
- Amministrazione e Tesoreria;
- Servizi ICT;
- Servizi di Produzione.

Nell’ambito dei suddetti servizi è compreso lo svolgimento delle attività indicate ai punti da 1 a 4 e al punto 6.

### **9.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **9.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-*bis* del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell’integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell’informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- **Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:

- a) divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

- j) divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi;
3. segnalare alla Funzione Acquisti e Servizi e al Responsabile della propria Funzione il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire a Tecnologie Informatiche l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
4. evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile Tecnologie Informatiche;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

### 9.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Come descritto nel paragrafo precedente, le misure di controllo preventivo adottate sono coerenti con gli standard di riferimento internazionali, così come ripresi anche dalle «Linee guida 231 Confindustria – Parte Speciale»,

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

**Disposizioni sulla Sicurezza Informatica:** lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- a) le modalità di comunicazione anche a terzi;
- b) le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

**Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

**Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

**Classificazione e controllo dei beni:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

**Sicurezza fisica e ambientale:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e

interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

**Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

**Controllo degli accessi:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni.

In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;

- g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e
- j) l'adozione di regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;
- k) i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

**Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- h) la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

**Audit:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

**Risorse umane e sicurezza:** lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda:

- a) la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei

sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;

- b) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- c) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- d) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

**Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:** lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che definisca:

- a) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- b) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- c) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- d) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

## 10. PARTE SPECIALE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 25-novies, identifica le attività sensibili, i principi di comportamento e i principi di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### 10.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/01)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>25</sup>.

Le fattispecie, alle quali fa riferimento l'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01, in materia di violazione del diritto d'autore, sono:

#### ***Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3. L. 633/1941)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge 633/1941, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, senza averne diritto, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, senza averne diritto, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera (altrui) dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).

#### ***Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o***

---

<sup>25</sup> In base all'art. 25-novies, secondo comma, del D. Lgs. 231/2001, resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies, l. n. 633 del 1941, in materia, tra l'altro, di sospensione dell'esercizio o dell'attività da parte del questore, di cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività, di revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso di recidiva specifica.

**concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941)**

La fattispecie punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), chi realizza le descritte condotte in relazione a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce

**Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).**

La fattispecie di cui al comma 1 punisce chiunque, a fini di lucro e per un uso non personale, realizzi le seguenti condotte:

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un' opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

E' inoltre punita (art. 171-ter comma 2):

- la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

**Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).**

La norma punisce:

- il produttore o l'importatore che mettano in commercio sul territorio nazionale o importino i supporti per i quali non sia previsto il contrassegno di cui all'art. 181 bis, che non comunica tempestivamente alla SIAE i dati identificativi dell'opera;
- chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi sul contrassegno di cui all'art. 181 bis, comma 2.

**Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).**

La norma punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## **10.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/01, di seguito elencate:

- 1. Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione.**
- 2. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero:**
  - a. Vendita di diritti a soggetti pubblici;**
  - b. Vendita di diritti in Italia;**
  - c. Vendita di diritti all'estero;**
  - d. Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.).**
- 3. Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai.**
- 4. Attività editoriali (edizioni e co-edizioni).**
- 5. Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendali.**
- 6. Installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati).**

## 10.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 10.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
- rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, *files* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;

- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno.
- parimenti, verificare che l'immissione in rete di tutti i predetti contenuti da parte degli utenti avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi e espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all'immissione in rete di contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di upload, inserimento di contenuti in blog, forum, community etc. e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

### 10.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

#### 1. Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
  - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

- a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

## **2. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero:**

- a. Vendita di diritti a soggetti pubblici;**
- b. Vendita di diritti in Italia;**
- c. Vendita di diritti all'estero;**
- d. Altre Vendite (es. servizi di consulenza, canali televisivi, etc.).**

## **3. Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai.**

## **4. Attività editoriali (edizioni e co-edizioni).**

Le attività sopra elencate, vengono svolte nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" e a nella "Parte Speciale B - Falsità in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio" alle quali si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento delle suddette attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento all' utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore (le "Opere").

In particolare, devono essere rispettate:

- le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- l'individuazione di meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;

- la verifica - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
  - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
  - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

#### **5. Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda.

#### **6. Installazione di programmi informatici protetti/Utilizzo di banche dati**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda e nel rispetto degli standard di controllo per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- l'individuazione di meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;

- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- la verifica formalizzata - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- la gestione delle licenze software che preveda, fra l'altro: a) le modalità di definizione del fabbisogno; le modalità di gestione del processo d'acquisto delle licenze; c) le modalità di verifica delle licenze in uso rispetto a quelle acquistate;
- la disciplina dell'installazione di programmi informatici protetti e l'individuazione di un soggetto responsabile dell'acquisto dei programmi informatici protetti diverso dal responsabile dell'installazione degli stessi.

## 11. PARTE SPECIALE H - REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale, dopo una breve descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 24-undecies applicabili a Rai Com, identifica le attività sensibili e i principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specifici.

### 11.1 Le fattispecie rilevanti dei reati ambientali

L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" ha inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies, dedicato all'individuazione dei reati ambientali da cui discende la responsabilità amministrativa della società, successivamente modificato con gli interventi recati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*).

I reati sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti.

#### ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Il reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Tale reato si configura, fuori dai casi di cui all'art. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) c.p. in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o nel caso in cui l'eliminazione della descritta alterazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite.

***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

***Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies)***

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato punisce inoltre chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato il riversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

**Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

### **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

### **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- chiunque che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).

### **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**

- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).
- L'art.259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

### **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

**Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

**Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

## **11.2. Rai Com e l'ambiente**

Rai Com ha in uso i locali presso cui svolge le proprie attività lavorative sulla base di una locazione stipulata con RAI Radiotelevisione Italiana Spa, e che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti a servizio delle infrastrutture (es. impianti di condizionamento, impianti e presidi antincendio, centrali termiche, ecc.) sono regolate e definite sulla base di un contratto tra le due società e sono gestite dalla Direzione Acquisti e Servizi di RAI Radiotelevisione Italiana Spa.

Inoltre Rai Com ha stipulato con RAI Radiotelevisione Italiana Spa un “Contratto per la fornitura di servizi” al fine di disciplinare, tra le altre, le seguenti prestazioni (fornite da Rai a Rai Com):

- Amministrazione del Personale;
- Servizi Generali;
- Amministrazione e Tesoreria;
- Servizi ICT;
- Servizi di Produzione.

Nel suddetto “Contratto per la fornitura di servizi” si riporta che “Rai garantisce, con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella completezza della sua organizzazione, l’attività di Sicurezza, Tutela della Salute e dell’Ambiente (valutazione dei rischi, individuazione misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, rispetto della normativa vigente, elaborazione delle misure preventive e protettive, ecc.)”11.3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei reati ambientali

L’analisi dei processi aziendali di Rai Com ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, di seguito elencate:

1. **Pianificazione:** l’attività di pianificazione è volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
2. **Attuazione e Funzionamento:** l’attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire le strutture organizzative e responsabilità;

In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:

- Gestione dei rifiuti prodotti;

### 11.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

#### 11.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-*undecies* del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi, a quanto di seguito previsto:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal d.lgs. n.152/2006 e, naturalmente, dal d.lgs. 231/01, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

### 11.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

## 1. Pianificazione

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Politica e obiettivi:** l'esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
- contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
- sia attuata e mantenuta attiva;
- sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
- sia resa disponibile al pubblico;
- sia formalmente approvata dall'Alta Direzione aziendale.

## 2. Attuazione e Funzionamento

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Sistema di deleghe di funzioni:** l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale;
- iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;

- v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

**Ruoli e Responsabilità:** la definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

**Controllo operativo:** l'esistenza di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel d.lgs. 231/01.

**Gestione dei rifiuti:** l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto (es. iscrizione al sistri);
- la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:

- dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);
- del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- la verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- la predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
- la verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

***Principi di riferimento per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ex d.lgs.231/01***

***Appendice A***

## APPENDICE A – Quadro normativo di riferimento

### A.1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/01” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica<sup>26</sup>.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01)<sup>27</sup>.

Il d.lgs. 231/01 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto<sup>28</sup>.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup>Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>27</sup> Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

<sup>3</sup>In base all’art. 8 del d.lgs. 231/01: “Autonomia della responsabilità dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia”.

<sup>29</sup>Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/01: “Responsabilità dell’ente – L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

## A.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/01 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione “La responsabilità penale è personale”. – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”<sup>30</sup>.

## A.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l’applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti).

### Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l’illecito amministrativo – sia commesso *«nell’interesse o a vantaggio dell’ente»*.

La responsabilità dell’ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell’*interesse* dell’ente ovvero *per favorire* l’ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto *«nell’interesse esclusivo proprio o di terzi»*. Ciò conferma che, se l’esclusività dell’interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell’ente, per contro la responsabilità sorge se l’interesse è *comune* all’ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all’uno in parte all’altro.

---

<sup>30</sup>In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/01 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all’ente.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- 1) «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente<sup>31</sup> (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/01);
- 2) «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/01). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

#### Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

---

<sup>31</sup>Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

#### A.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Tuttavia, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ciò consente di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Decreto.

Ancora, se il Modello viene redatto dopo la condanna ed è accompagnato dal risarcimento del danno e dalla restituzione del profitto, sarà possibile convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 78 del Decreto.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

##### *Illecito commesso da soggetto apicale*

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità (come previsto dall'art. 6 del Decreto) solo se esso dimostra che:

- a) «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b) «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- c) «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- d) «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa"<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup>La Relazione illustrativa al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato

*Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale*

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe<sup>33</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

---

*commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*

<sup>33</sup>Art. 7, comma 1, del Decreto.

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce che il modello organizzativo e gestionale, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

#### A.5. Fattispecie di reato e di illecito

In base al d.lgs. 231/01, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/01, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. 231/01 (artt. 24 e 25)<sup>34</sup>;
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001,

---

<sup>34</sup> Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.) corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.),

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*"<sup>35</sup>;

- **reati societari.** L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari<sup>36</sup>;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*"<sup>37</sup>;
- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto<sup>38</sup>;

---

<sup>35</sup> Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

<sup>36</sup> Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 27 Maggio 2015, n.69) e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge n. 262/2005, ha premesso all'art 175 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art. 2624 c.c. e nel modificare l'art. 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del d.lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale le suddette fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero quindi essere più annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

<sup>37</sup> La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>38</sup> L'art. 25-sexies, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*"), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni

- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>39</sup>;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>40</sup>;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>41</sup>;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-*octies*<sup>42</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter* n.1 c.p.;

---

privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

<sup>39</sup>I reati sanzionati sono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sono state apportate alcune modifiche al codice penale che impattano sull'ambito di operatività degli artt. 24-*ter* e 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 39/2014 (art. 3) ha inserito all'interno dell'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001 un rinvio all'articolo 609-*undecies* recante «Adescamento di minorenni», così includendo tale fattispecie nell'elenco dei reati riconducibili alle persone giuridiche.

<sup>40</sup>I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/01. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

<sup>41</sup>Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

<sup>42</sup>L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 *ter* 1.

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-bis del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati<sup>43</sup>;
- **delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art. 25-bis n.1 del Decreto<sup>44</sup>;
- **delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall'art. 24-ter del Decreto<sup>45</sup>;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-novies del Decreto<sup>46</sup>;

---

<sup>43</sup> L'art. 24-bis è stato introdotto nel testo del d.lgs. 231/01 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 491-bis (Falsità in documenti informatici), 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

<sup>44</sup> L'art. 25 bis n.1 è stato aggiunto dall'art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

-L'art 25 ter è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); Associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all' art. 12 d.lgs. 286/1998; Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (vedi legge 110/1975). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sono state apportate alcune modifiche al codice penale che impattano sull'ambito di operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

<sup>46</sup> L'art. 25-novies è stato introdotto dalla Legge n.99 del 23 luglio: I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto<sup>47</sup>;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto<sup>48</sup>;
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto<sup>49</sup>;

---

identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

<sup>47</sup> L'art.25-decies è stato aggiunto dall'art.4 della legge 116/09.

<sup>48</sup> L'art.25-undecies ha inserito nel d.lgs.231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati, per lo più di natura contravvenzionale, di:

- a) scarico non autorizzato di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (artt. 137, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellare (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi di rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260 bis, commi 6 e 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- b) importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2, ed art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- c) violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- d) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- e) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p.);
- f) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733 bis c.p.).

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella GU Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

La norma, per quanto attiene la responsabilità amministrativa degli enti, modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, del d.lgs. 231/01 aggiungendo tra i reati presupposto:

- a) il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452 bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-octies), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Inoltre, rispettivamente ai reati che seguono sono, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste:

- 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e
- 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

<sup>49</sup> L'Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato", richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/01 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" prevede che: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- **reato di corruzione tra privati**, richiamato dall'art. 25-ter lett. s bis del Decreto<sup>50</sup>
- **reato di razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-terdecies<sup>51</sup>;
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamato dall'art. 25-quaeterdecies;
- **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies.

#### A.6. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del d.lgs. 231/01 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
  - a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - e. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

---

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

L' art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", prevede che: "3.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

<sup>50</sup> In particolare all'art. 25-ter, comma 1 del d.lgs.231/01 viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile. La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del d.lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

<sup>51</sup> La Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» ha previsto l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

L’ente risponde dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)<sup>52</sup>.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>53</sup>.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l’industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d’autore, reati ambientali.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti assimilabili a quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/01).

---

<sup>52</sup> La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute.

<sup>53</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/01. A tale proposito, si veda anche l’art. 20 d.lgs. 231/01, ai sensi del quale “*Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*” Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: “*In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell’art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell’art. 20, la reiterazione si verifica quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l’intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull’entità del profitto conseguito e sull’analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l’ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell’art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un’azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità.*”

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>54</sup>.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva<sup>55</sup>.

### A.7. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. 231/01). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

#### 1.8. Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/01 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda<sup>56</sup>.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 d.lgs. 231/01).

---

<sup>54</sup>Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. 231/01, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>55</sup>Art. 15 d.lgs. 231/01: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

<sup>56</sup>Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/01).

L'art. 30 del d.lgs. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 comma 2 del d.lgs. 231/01<sup>57</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/01 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/01, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>58</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una

---

<sup>57</sup>Art. 11 del d.lgs. 231/01: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

<sup>58</sup>Art. 32 d.lgs. 231/01: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/01 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/01)<sup>59</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

#### 1.9. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/01 - commessi all'estero (art. 4 d.lgs. 231/01)<sup>60</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>61</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui

---

<sup>59</sup>Art. 33 del d.lgs. 231/01: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/01 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

<sup>60</sup>La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del d.lgs. 231/01 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

<sup>61</sup>Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello

all'art. 2 del d.lgs. 231/01, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc* (sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto).

### A.8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/01 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/01). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/01, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>62</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/01).

*1.11. Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti*  
L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/01 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

---

straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

<sup>62</sup>Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/01: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/01, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Confindustria ha definito le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01”, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel d.lgs. 231/01 con il d.lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, successivamente, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle “Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01” (di seguito, “Linee guida di Confindustria”). Nel marzo 2014 sono stati completati i lavori di aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute.

Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l’approvazione definitiva.

Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

#### **A.9. Sindacato di idoneità**

L’attività di accertamento svolta dal Giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l’accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell’ambito di applicazione del Decreto, dall’altro “*il sindacato di idoneità*” sull’eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa.

Il sindacato del Giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/01 è condotto secondo il criterio della c.d. “*prognosi postuma*”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato “*idoneo a prevenire i reati*” il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.